

Prot. n.26430

### Area I Ragioneria e Attività anagrafico-certificative Servizio IV Registro delle Imprese e certificazione

#### IL CONSERVATORE

#### **Premesso**

- che l'Ufficio Registro Imprese, per l'iscrizione delle pratiche telematiche, applica la tempistica indicata dalle norme di legge attualmente in vigore (5 giorni lavorativi dalla data di deposito), sospendendo tali termini nel caso in cui vi sia una richiesta di correzione;
- che l'Ufficio Registro Imprese procede all'istruttoria delle domande di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo;
- che non vi è alcun obbligo da parte dell'ufficio Registro Imprese di iscrivere le domande delle imprese secondo una certa data richiesta dai soggetti interessati, ma che, compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio, a fine anno 2015 e inizio anno 2016 si intende agevolare l'attività amministrativa delle imprese, dei notai, dei professionisti e degli intermediari per l'iscrizione degli atti societari accordando, nel periodo dal 14/12/2015 al 08/01/2016, priorità di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande ad alcuni tipi di atti societari la cui pubblicità legale al registro imprese ha efficacia costitutiva, e precisamente: atti costitutivi di società di capitali, atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere), atti di trasformazione societaria e atti di apertura liquidazione;

**Visti** l' art. 2189 c.c.; l'art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; l'art. 20 comma 7-bis D-L 24 giugno 2014, n. 91;

**Viste** le circolari del Ministero Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014 e n. 3681/C del 30/06/2015 contenenti le istruzioni per la predisposizione della modulistica relativa a domande di iscrizione e di deposito al registro imprese e al repertorio economico amministrativo;

Visto il documento congiunto Notariato-Unioncamere del 6 maggio 2015;

#### **DISPONE**

1) che l'ufficio registro delle imprese nell'esame delle domande di iscrizione presentate nel periodo

dal 14/12/2015 al 08/01/2016 accordi priorità alle domande relative all'iscrizione di

- atti costitutivi di società di capitali;
- atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);
- atti di trasformazione societaria;
- atti di apertura liquidazione.

L'ufficio esaminerà le predette domande secondo l'ordine cronologico di protocollo e si impegna all'iscrizione delle stesse entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo, salvi i tempi di eventuali sospensioni per correzioni/integrazioni delle domande stesse.

- 2) In attesa di eventuale adeguamento delle specifiche tecniche e delle istruzioni ministeriali connesse, qualora nell'atto di fusione o nell'atto di scissione sia previsto un termine di efficacia iniziale, compatibilmente con le previsioni normative degli artt. 2504-bis e 2506-quater cod. civ., la relativa iscrizione al registro imprese potrà avvenire, su richiesta del soggetto che procede al deposito, mediante l'invio di due istanze: la prima volta all'iscrizione dell'atto di fusione/scissione sulle posizioni delle società interessate con effetti sospesi (riquadro 20) e la seconda diretta all'iscrizione delle modifiche in data certa. Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'ultima iscrizione (compilando nel riquadro 20 l'avverata condizione).
- 3) In attesa di eventuale adeguamento delle specifiche tecniche ed istruzioni ministeriali connesse, qualora un atto di trasformazione societaria sia sottoposto a termine iniziale di efficacia o a condizione sospensiva, la relativa iscrizione al registro imprese potrà avvenire, su richiesta del soggetto che procede al deposito, mediante l'invio di due istanze: la prima volta all'iscrizione dell'atto di trasformazione con effetti sospesi (riquadro 20) e la seconda diretta all'iscrizione delle modifiche in data certa. Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'avveramento della condizione sospensiva (compilando nel riquadro 20 l'avverata condizione).
- 4) Richieste di evasione di domande di iscrizione al registro imprese: è ammessa nel periodo dal 14/12/2015 al 08/01/2016 la presentazione, da parte dei soggetti obbligati al deposito, di richieste specifiche di evasione, entro un giorno determinato o in un giorno determinato, di domande di iscrizione di atti societari, nel rispetto delle regole (o indicazioni) di seguito riportate:
- a) sono ammesse richieste di evasione limitatamente a domande di iscrizione di:
  - atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);
  - atti di trasformazione societaria;
  - atti di apertura liquidazione
  - atti di modifica di società di capitali: solo per modifiche antecedenti e necessarie al

## perfezionamento della complessiva operazione societaria di fusione/scissione o di trasformazione societaria.

- b) Le richieste di evasione saranno esaminate dall'ufficio registro imprese secondo l'ordine cronologico di invio compatibilmente con il carico di lavoro sopraddetto.
- c) E' consentito chiedere, al fine di coordinare il compimento di ulteriori atti societari e la relativa iscrizione al registro delle imprese, l'iscrizione di uno dei suddetti atti societari entro un giorno determinato oppure in un giorno determinato, nel rispetto del termine (5 giorni lavorativi) del procedimento di iscrizione degli atti societari al registro imprese. I motivi della richiesta dovranno essere indicati espressamente nell'apposito campo nel form di richiesta on-line. E' inoltre necessario riportare la richiesta di iscrizione entro il giorno xx/yy/dddd oppure il giorno xx/yy/dddd anche nel modulo XX-NOTE all'interno della domanda.
- d) Qualora sia chiesta l'iscrizione di un atto in un **giorno non lavorativo** (es. 1° gennaio 2016), l'ufficio registro imprese si avvarrà ai fini dell'evasione della domanda del sistema automatico di evasione differita delle pratiche telematiche. L'ufficio registro imprese non assume responsabilità per eventuali anomalie tecniche di funzionamento di detto sistema automatico di evasione delle domande.
- e) Per l'invio delle richieste di evasione si deve compilare il modulo disponibile nel sito all'indirizzo: www.vi.camcom.it/pratichenotai.html Il sistema provvederà a spedire immediatamente una e-mail di ricevuta-accettazione della richiesta di evasione all'indirizzo mail indicato. In caso di mancata ricezione della e-mail di ricevuta- accettazione (conseguente a errore di digitazione dell'indirizzo indicato nel riquadro "E-mail non PEC"), si prega di chiamare il n. 0444 994875 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 11,45 per conferma di presentazione della richiesta.
- 5) In merito agli **atti di scioglimento di società di persone, senza liquidazione**, alla data del 31/12/2015, si ricorda che la richiesta di cancellazione può essere presentata entro il 30/01/2016 senza incorrere nell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2016;
- si evidenzia che <u>ai fini contributivi INPS</u>, se la società NON ha cessato l'attività denunciata al REA presentando con modalità telematica il modello "S5" di cessazione attività, la data di cessazione dell'attività coincide con la data di cancellazione della società dal registro delle imprese (es. cancellazione dal registro imprese effettuata il 15/02/2016 con domanda presentata il 28/01/2016: l'attività si intende cessata al 15/02/2016); se, invece, la società HA PRESENTATO la cessazione dell'attività al 31/12/2015, con domanda modello "S5" anteriore alla richiesta di cancellazione, la data di cessazione coincide con la data dichiarata al REA, ossia il 31/12/2015;
- nel caso di presentazione contestuale di domanda di iscrizione dell'atto notarile di scioglimento senza liquidazione di società di persone e di domanda di cancellazione della società dal registro

<u>delle imprese</u>, si ricorda che l'imposta di bollo è assolta tramite MUI solo relativamente alla domanda di iscrizione dell'atto; la domanda di cancellazione sconta l'imposta di bollo virtuale (euro 59) in modo autonomo, pertanto nella distinta della pratica contenente entrambe le domande vanno riportati gli estremi dell'autorizzazione all'addebito dell'imposta di bollo tramite la CCIAA di Vicenza.

Vicenza, 11 dicembre 2015

# IL CONSERVATORE (Dr. Michele Marchetto) Documento firmato digitalmente

L'originale del presente documento è redatto su supporto informatico e conservato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza in conformità alle regola previste dall'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale -.C.A.D.". La sottoscrizione dell'originale informatico è effettuata con firma digitale rilasciata da certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del C.A.D.